

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione  
del servizio di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo  
distributori automatici  
presso le sedi dell'Università degli Studi Roma Tre**

**DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE**

*(Ultimo aggiornamento: 3/09/2018)*

**QUESITO 1**

**In riferimento al Disciplinare di gara, paragrafo 7, punto 3, che prescrive quale requisito di capacità tecnico-professionale l'esecuzione di un servizio "di punta" che preveda l'installazione e la gestione di distributori automatici in numero non inferiore a 100, si chiede se tale numero di distributori possa essere distribuito su più contatti cumulati o debba essere relativo ad un unico contratto.**

**RISPOSTA 1**

Il requisito relativo all'esecuzione del servizio "di punta" di cui al punto 7.3, lett. c) del Disciplinare di gara, non è frazionabile e deve essere riferito ad un unico contratto avente ad oggetto l'installazione e la gestione di distributori automatici in numero non inferiore a 100.

**QUESITO 2**

**In riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 7, punti 2 e 3 del Disciplinare di gara, si fa presente che la non frazionabilità del requisito relativo al contratto di punta appare limitativa per quanto concerne il principio di "concorrenza" e risulta sproporzionata rispetto al fatturato richiesto di soli 300.000 euro.**

**RISPOSTA 2**

I requisiti richiesti nei documenti di gara sono stati quantificati in conformità sia a quanto disposto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 sia ai principi ribaditi più volte dall'ANAC.

Infatti, come già chiarito al punto 7.2 del Disciplinare di gara, la richiesta di un fatturato annuo minimo risponde alla necessità di garantire alla stazione appaltante la partecipazione di operatori economici in grado di sostenere l'onere del pagamento del canone di concessione, mentre la richiesta dell'esecuzione pregressa di un servizio "di punta" di idonee dimensioni si rende necessaria per garantire la partecipazione di operatori economici in grado di gestire adeguatamente il servizio, soprattutto da un punto di vista logistico, visto l'elevato numero di sedi della stazione appaltante presso il quale esso deve essere uniformemente svolto.

Si segnala, altresì, che il principio della non frazionabilità del servizio "di punta" richiesto dai documenti di gara è stato ripetutamente confermato dall'ANAC, tra gli altri, nella Deliberazione n. 13 dell'11/3/2010, nel Parere n. 107 del 21 maggio 2014, nel Parere n. 156 del 23 settembre 2015, nella Delibera Prec. 148/15/S n. 5 dell'11/1/2017, nella Delibera n. 177 del 21 febbraio 2018, e, infine, nel Paragrafo 7.4 del Bando Tipo per servizi e forniture, numero 1 del 22 novembre 2017.

Il requisito stesso può essere, comunque, oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

### ***QUESITO 3***

**Si chiede di chiarire se l'importo di € 2.475.000,00, indicato al punto 3 del Disciplinare di gara quale valore della concessione, corrisponda al fatturato rilevato nell'ultima annualità dell'attuale concessione (dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018) oppure se esso sia da intendersi quale fatturato globale stimato per l'intera durata della concessione.**

**Qualora l'importo suddetto dovesse riguardare l'intero periodo della concessione si chiede di chiarire i criteri sulla base dei quali è stato determinato il canone di € 1.250.000,00 soggetto a rialzo, riferito alla durata contrattuale di cinque anni. Facciamo presente, infatti, che, in tal caso, il canone richiesto sommato al rimborso dell'importo forfettario dei consumi elettrici € 61.200,00, equivarrebbe al 53% del fatturato conseguito risultando abnorme e manifestamente sproporzionato rispetto agli incassi stimati.**

### ***RISPOSTA 3***

Il valore stimato della concessione indicato nel bando (€ 2.475.000,00) è relativo all'intera durata quinquennale della concessione stessa.

L'ammontare del canone posto a base di gara (€ 1.250.000,00 per l'intera durata della concessione) è stato stabilito prendendo come riferimento l'importo medio delle offerte di canone pervenute nell'ambito della gara svoltasi nell'anno 2015 per l'affidamento dell'attuale concessione, avente il medesimo oggetto. Si tenga conto che, nella medesima gara, veniva altresì richiesto uno sconto percentuale rispetto al listino prezzi proposto dalla stazione appaltante, che non è, invece, richiesto nella procedura alla quale il Vostro quesito si riferisce. Il canone posto a base di gara è, pertanto, congruo e tale da consentire l'offerta al rialzo da parte dei concorrenti.